MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO, PREVIDENZIALI, ASSICURATIVE E PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

DG DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto-legge 1°ottobre 1996, n. 510, recante "*Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale*", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e, in particolare, l'articolo 6, comma 4;

VISTO il decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante "*Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese*", convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, e, in particolare, l'articolo 5;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante "*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183*", e, in particolare, l'articolo 21, comma 1, lett. c) e comma 5, l'articolo 22, commi 3 e 5 e l'articolo 22-*bis*, comma 1;

VISTI i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, 27 settembre 2017, n. 2 e 30 settembre 2019, n. 278;

VISTA la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione - 22 novembre 2017, n. 18 recante "*Istruzioni per la concessione delle riduzioni contributive previste dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 2 del 27.09.2017, per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi degli articoli 1 e 2, D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 1984, n. 863, nonché ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lett. c), D. Lgs 14 settembre 2015, n. 148*";

VISTA la circolare integrativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione - 27 novembre 2017, n. 19 recante "*Istruzioni per la concessione delle riduzioni contributive previste dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 2 del 27.09.2017, per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi degli articoli 1 e 2, D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 1984, n. 863, nonché ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lett. c), D. Lgs 14 settembre 2015, n. 148*";

VISTA la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione - 3 ottobre 2019, n. 17 recante "*Istruzioni per la concessione delle riduzioni contributive previste dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 278 del 30 settembre 2019, per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi degli articoli 1 e 2, D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 1984, n. 863, nonché ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lett. c), D. Lgs 14 settembre 2015, n. 148*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 31 gennaio 2025 al n. 87, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Manuela GAETANI l'incarico di Direttore della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali;

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO, PREVIDENZIALI, ASSICURATIVE E PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

DG DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la domanda di sgravio contributivo presentata dalla società indicata nel dispositivo in data 30 novembre 2024 ai sensi delle norme sopra menzionate per il periodo dal 01/06/2023 al 31/05/2024, a seguito di accordo di solidarietà del 22 maggio 2023, contenente la stima dell'onere connesso allo sgravio contributivo richiesto nella misura massima di € 61.700,26 (sessantunomilasettecento/26) in riferimento a n. 32 lavoratori in forza presso l'unità produttiva di CALTANISSETTA;

VISTO il decreto direttoriale n. 1623 del 10 luglio 2024, con il quale la società indicata nel dispositivo è stata già ammessa alla riduzione contributiva per il medesimo periodo e per la medesima unità produttiva, indicati al punto che precede,

VISTA la nota prot. n. 14012 del 7 luglio 2025 della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali – DIV. III- con la quale sono stati notificati alla società istante, ai sensi dell'articolo 10-*bis*, legge 7 agosto 1990, n. 241, i motivi ostativi all'accoglimento della domanda di decontribuzione per aver già usufruito del beneficio contributivo nel quinquennio mobile per il medesimo periodo richiesto, nonché per la medesima unità produttiva, giusta decreto di ammissione n. 1623 del 10 luglio 2024 cit, a suo tempo notificato all'interessata;

CONSTATATO che la società indicata nel dispositivo, entro il termine assegnato, nulla ha eccepito avverso la suddetta comunicazione dei motivi ostativi, notificata a mezzo posta elettronica certificata in data 7 luglio 2025;

RITENUTO – pertanto – che la domanda di riduzione contributiva di cui sopra, presentata in data 30 novembre 2024 dalla società indicata nel dispositivo, è inammissibile per il principio del *ne bis in idem*

D E C R E T A

Articolo 1

1.Il rigetto dell'istanza di riduzione contributiva presentata in data 30 novembre 2024, per il periodo dal 01/06/2023 al 31/05/2024, unità produttiva di **CALTANISSETTA**, dalla società **PFE S.p.A.**, C.F. 01701300855, con sede legale in MILANO, PEC: *amministrazione@pec.pfespa.it*, in quanto inammissibile in base al principio del *ne bis in idem.* Invero, la società PFE S.p.A. ha già beneficiato della riduzione contributiva per la medesima unità produttiva di CALTANISSETTA, per il medesimo periodo 01/06/2023 - 31/05/2024, giusta precedente decreto di ammissione n. 1623 del 10 luglio 2024, a suo tempo notificato.

Articolo 2

1. Il presente provvedimento è impugnabile davanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, mediante deposito del relativo gravame presso la Direzione generale degli ammortizzatori sociali, entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento.

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO, PREVIDENZIALI, ASSICURATIVE E PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

DG DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

IL DIRETTORE GENERALE

Il presente decreto è trasmesso all'INPS e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it.

Manuela Gaetani



Firmato digitalmente da
GAETANI MANUELA
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

FRF/CV/AC

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale"